REGOLAMENTO (CE) N. 2860/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [3], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma,

considerando che, in virtù delle disposizioni dell'atto di adesione, è necessario prevedere per l'anno 1995 la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo; che, tenuto conto delle possibilità di esportazione in provenienza dalla Comunità a dieci e dal Portogallo e al fine di proseguire la graduale apertura del mercato spagnolo, è opportuno aumentare i suddetti massimali del 5 %; che a tale scopo è necessario sostituire l'allegato al regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3394/93 [5], con l'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno 1994 è sostituito dall'anno 1995.

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 12.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[3] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[4] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
[5] GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 35.

ALLEGATO

Massimali indicativi

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi Comunità dei dodici e Portogallo
ex 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	201 619
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogort, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	
ex 0404	Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	